

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità
ORDINANZA n° 16 del 01/03/2023

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in vico Lungo Gelso, tratto tra via E. De Deo e via Portacarrese a Montecalvario, nei giorni dal 01 al 03 e dal 06 al 09 marzo 2023, per consentire gli interventi di messa in sicurezza della sede stradale

Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità

giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°11 del 24/06/2019 e n°31 del 18/09/2019

Premesso che :

- Vico Lungo Gelso è una strada della II Municipalità, già area pedonale istituita con o.s.1506 del 23/10/2013 e o.d. n°440 del 29/06/2020, in mediocri condizioni di manutenzione e oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini e consiglieri comunali;

Considerato che :

- Sono in fase di realizzazione i lavori riqualificazione per interventi di messa in sicurezza a favore della pedonalità nei Quartieri Spagnoli;
- Con nota PG/2023/163126 del 24/02/2023, in merito ai lavori di messa in sicurezza della sede stradale è stato chiesto il parere di competenza al Servizio Polizia Locale U.O.Avvocata, ottenendo riscontro positivo;

Ritenuto che :

- Possa darsi seguito a quanto richiesto;

Attestato che :

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Istituire, dal 01 al 03 e dal 06 al 09 marzo 2023 :

- Divieto di transito veicolare in vico Lungo Gelso, tratto tra via E. De Deo e via Portacarrese a Montecalvario;

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori la redazione del piano di segnalamento provvisorio, l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dachi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Funzionario PO di Alta Professionalità

Ing.Valerio Esposito